



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 34/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA ARGENTERA PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 4 giugno 2013 dalla Sig.ra Pierina Zannier, acclarata al n. 6441 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di via Argentera, al fine di consentire le operazioni di trasloco nel fabbricato contraddistinto con il civico 9, nei giorni 2 e 3 luglio 2013.

Constatata la fondatezza tecnica della richiesta.

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nei giorni 2 e 3 luglio 2013, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sia vietato il transito veicolare in via Argentera nel tratto compreso tra via Mazzini e Via Ortigara, per consentire le operazioni di trasloco illustrate in premessa.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 26.06.2013

Il Responsabile della Polizia Municipale
Lino Chiolero

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it